



CITTÀ DI
PIOMBINO

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA

Delibera GC n. 219 del 13/09/2023 e s.m.i.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2024

OGGETTO: [ID: 11305] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000028 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza di picco pari a 67 MWp e 63,5 MW in immissione nel comune di Campiglia Marittima (LI) ed opere connesse alla RTN nel Comune di Suvereto (LI). Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l. Contributo Tecnico Istruttorio.

Il giorno 18 giugno 2024, alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Settore Politiche Ambientali e Demanio del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione (di seguito NTV) per l'esame della documentazione di cui all'oggetto, inviata dal MASE in data 27/05/2024 ns. prot. n. 26923 e dalla Regione in data 31/05/2024 ns. prot. n. 27616.

Il Dirigente del Settore Politiche ambientali e demanio, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti:

- Arch. Michela Carletti – Dirigente Settore Pianificazione Territoriale ed Economica
- Dott. Roberto Bertani – Azienda USL Toscana Nord Ovest

Risultano assenti:

- Ing. Stefano Vivarelli – Dirigente Settore Lavori Pubblici
- Dott. Simona Santinelli – Società Parchi della Val di Cornia

Svolge l'attività di segreteria l'Arch. Sara Bellucci.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto, nel suo complesso, interesserà i territori comunali di Campiglia Marittima (LI) e Suvereto (LI) e prevede la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza nominale complessiva pari a 67 MWp. Più in particolare, l'impianto fotovoltaico "Campiglia" sarà composto da n.6 campi (individuati con lettere A/B/C/D/E/F), mentre per il collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale sarà realizzata una nuova Sottostazione Elettrica di Utenza 132/30 kV da connettere ad una nuova Stazione di Elettrica di Rete denominata "Cornia", nel territorio del comune di Suvereto (LI).

Le opere in progetto ricadono in aree agricole caratterizzata da pendenze molto blande esclusivamente nel comune di Campiglia Marittima ad eccezione della SSE e della nuova SE Terna (che sarà realizzata direttamente da Terna) ricadenti ambedue in comune di Suvereto entrambi i comuni in Provincia di Livorno.

Il parco fotovoltaico, diviso nei vari campi e sotto campi (Parchi FV), si inserisce interamente nel territorio comunale di Campiglia Marittima (LI) nel settore centro-occidentale della Regione Toscana, all'interno di una superficie catastale complessiva (superficie disponibile) di circa 106,533 ettari catastali. Di questa superficie totale a disposizione del Proponente, una parte sarà recintata, circa 96,656 ettari, e occupata dai parchi FV per circa 39,616 ettari mentre la restante parte manterrà lo status quo ante.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale

Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti";

ITER AMMINISTRATIVO:

- in data 27 maggio 2024, ns. prot. n. 26923, perveniva al Comune di Piombino la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con l'indicazione che entro il termine di 30 giorni "sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo";
- in data 31 maggio 2024, ns. prot. n. 27616, perveniva al Comune di Piombino da parte della Regione Toscana la richiesta "entro il giorno 20/06/2024, [di] un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MASE" sul medesimo procedimento;
- in data 31 maggio 2024, ns. prot. n. 27897 e 27988, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data odierna ai sensi della D.G.C. n. 219 del 2023 e sue s.m.i;
- in data 17 giugno 2024, ns. prot. n. 30641, perveniva al Comune di Piombino la nota acquisita in data 30/05/2024 dal MASE, ad integrazione della comunicazione di procedibilità dell'istanza del 27/05/2024, nella quale "la Società proponente dichiara che il progetto in oggetto risponde a uno o più requisiti di cui all'art.8 del D.Lgs. 152/2006: Progetti dal comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro".

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LET. C) DEL D.LGS.152/2006:

ASPETTI PROGRAMMATICI:

Relativamente allo studio delle Aree Idonee, il NTV rileva che a pagina 32 e seguenti del documento "Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico" (CoD021_FV_BPR_00040), la Società proponente riporta integralmente il comma 8 dell'art. 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" nel quale vengono individuate le aree idonee per l'istallazione di impianti FER, nelle more di uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica che individuino principi e criteri omogenei per tale individuazione, dichiarando successivamente che i campi fotovoltaici A, B, C, D, E ed F sono ricompresi in aree idonee ai sensi dell'art 20, comma 8, lettere c-ter, "in quanto [totalmente o parzialmente] ubicati all'interno del buffer di 500 m generato da aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale", e c-quater, in quanto "previsti in aree esterne al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in aree esterne alla fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".

Il NTV ritiene che quanto affermato dalla proponente non è condivisibile. Infatti, il NTV rileva che la documentazione è stata presentata dalla Società proponente in data 4/04/2024, successivamente integrata in data 9/05/2024 e in data 30/05/2024 (integrazione pervenuta al protocollo dell'Ente in data 17/06/2024), e che il procedimento è stato avviato dal MASE in data 27 maggio 2024, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", il quale aggiunge il comma 1-bis all'art. 20 del D.Lgs 199/2021, riportante quanto segue: "l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”.

A tal proposito, il NTV ricorda che il procedimento di VIA è disciplinato dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”, i quali riportano, rispettivamente:

23) “1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente [...]

2. [...]

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione [...] Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa [...]

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile [...] nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria [...]

24) “1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente [...]

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate [...]

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4”.

Nel rispetto della suddetta normativa, condivisibilmente, il MASE, quale Autorità competente, ha pubblicato l'avviso di cui all'art. 24, comma 1 e 2, all'esito delle verifiche relative alla completezza della documentazione, in data 27 maggio 2024, individuando in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico il termine per la presentazione di osservazioni e per l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione.

Per quanto sopra, il procedimento di VIA/PNIEC oggetto del presente verbale è soggetto a quanto indicato nel comma 1-bis dell'art 20 del D.Lgs 199/2021, aggiunto dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63.

Inoltre, dalla documentazione pervenuta dal Proponente il progetto presentato non risulta finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, benché rientri tra i progetti attuativi del PNRR; stante che entrambe risultano essere condizioni necessarie alla non applicazione del primo periodo del comma 1-bis sopra citato, come desumibile dal testo normativo (“il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile [...] nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...] e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”), risulta confermata l'applicabilità al progetto presentato del suddetto primo periodo e pertanto le aree individuate dal progetto ai sensi delle lettere c-ter 1) (non direttamente citato ma deducibile dalla motivazione data, in quanto si parla di aree ubicate “all'interno del buffer di 500 m generato da aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale”) e c-quater non possono essere considerate aree idonee.

Pur rimanendo valido quanto appena descritto nei punti precedenti, solo per completezza, il NTV ritiene di aggiungere che, nell'eventualità che il comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, aggiunto dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, non fosse ritenuto applicabile, la pretesa sostanziale fatta valere dalla proponente, ossia che i campi fotovoltaici A, B, C, D, E ed F sono ricompresi in aree idonee ai sensi dell'art 20, comma 8, lettere c-ter 1), in quanto integralmente o parzialmente “ubicati all'interno del buffer di 500 m generato da aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale”, e c-quater, in quanto integralmente o parzialmente “previsti in aree esterne al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in aree esterne alla fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”, è solo parzialmente condivisibile.

Invero, il NTV rileva che il Proponente individua le aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale “dalla consultazione del Regolamento Urbanistico (RU) di Campiglia Marittima e del database dell’uso del suolo regionale”. Il NTV ritiene che la scelta di utilizzare le aree identificate con il codice 121 “aree industriali e commerciali” nel database regionale della Toscana, peraltro datato 2019 e quindi non aggiornato alla situazione attuale, non sia corretto in quanto la dicitura riportata alla lettera c-ter 1) del comma 8 dell’art. 20 sopra citato, “zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale” fa riferimento soltanto alle zone omogenee D) individuate dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 all’art. 2: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 [...] D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”.

Dall’analisi della *Figura 2-2: Stralcio carta delle aree idonee per impianti FER*, a pagina 36 del documento “Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico” (CoD021_FV_BPR_00040) appare evidente che solo il Campo B risulta corrispondente alla definizione data dal punto c-ter 1) dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs 199/2021: “aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale” mentre i Campi A, C, D, E, F non risultano ubicati all’interno del buffer di 500 metri generato dalle suddette zone D;

Relativamente alla lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e alla dichiarazione della Società proponente, alle pagine 34 e 35 del documento “Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico” (CoD021_FV_BPR_00040), che i Campi A, B, C, D, E, F sono ricompresi in aree idonee in quanto integralmente o parzialmente “previsti in aree esterne al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in aree esterne alla fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo (art.20, comma 8, lettera c-quater)”, il NTV rileva che quanto sostenuto non è conforme al dettato normativo in quanto il suddetto riferimento normativo specifica “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” e, come si è visto, solo il Campo B rientra nelle casistiche riportate alla lettera c-ter) mentre i Campi A, C, D, E, F non rientrano nelle casistiche riportate alla lettera c-ter), né in quelle riportate alle altre lettere, non citate dalla proponente e non applicabili al progetto.

In merito, infine, alle strutture segnalate dalla Proponente come “aree industriali (da DB Uso del Suolo)”, si segnala che, per quanto riguarda quelle ricadenti nel territorio di Piombino, trattasi di particelle catastali di ridotte dimensioni, alcune presenti soltanto nel catasto terreni come Seminativo, alcune censite nel catasto Urbano con i codici A04 – Abitazioni di tipo popolare, C02 – Magazzini e locali di Deposito e E09 – Edifici a destinazione particolare, sicuramente non definibili come “aree industriali”.

In definitiva, per tutti i motivi suddetti, il NTV ritiene che il progetto non rientri in aree idonee per l’installazione di impianti ad energia rinnovabile e quindi non sia valutabile per mancanza dei presupposti di legge per la sua realizzazione.

ASPETTI PROGETTUALI:

Alternative al progetto

Relativamente all’aspetto delle ipotesi alternative al progetto, alle pagine 69 e 70 del documento “Studio di Impatto Ambientale – Quadro Progettuale” (CoD021_FV_BPR_00041) il proponente si limita a riportare generiche considerazioni sulla riduzione di anidride carbonica rilasciata in atmosfera e sull’impiego di personale (“seppur non in pianta stabile”) senza una reale valutazione delle alternative strategiche, completa di una comparazione, attraverso un sistema multicriteriale, tra l’area prescelta e altre aree territoriali italiane e toscane e rispetto alla specifica localizzazione dei pannelli nell’area individuata. Lo Studio è carente relativamente a questo aspetto in quanto non accompagna la dichiarazione in merito alla riduzione dell’anidride carbonica con un calcolo del bilancio di CO₂ dell’impianto e, quindi, non prende in considerazione in maniera appropriata tutti le variabili che entrano in gioco, quali, tra l’altro:

- le emissioni significative, soprattutto nelle fasi di cantiere e di dismissione, ma anche in fase di esercizio, in caso di manutenzioni più o meno importanti, anche semplicemente dovute all’incremento del traffico veicolare sia nelle zone direttamente interessate dall’intervento, sia lungo i tragitti da e per i vari depositi che deve essere adeguatamente quantificato e valutato;
- la mancata valutazione della CO₂ emessa durante le fasi di cantiere, esercizio, manutenzione e dismissione (ossia quella ad esempio prodotta dai mezzi utilizzati nell’area di cantiere, ma anche quella dei mezzi di trasporto, opportunamente calcolata, in questo caso, dalla partenza al ritorno al deposito originario);
- la mancata valutazione dell’impatto derivante dalla cessazione dell’esistente attività agricola.

ASPETTI AMBIENTALI:

Il NTV evidenzia che le successive valutazioni sono riferite solo ai Campi B e C, posti in prossimità del confine del Comune di Piombino.

componente impatti cumulativi

Relativamente agli impatti cumulativi, definiti come *“il risultato di una serie di attività che si combinano o che si sovrappongono creando, potenzialmente, un impatto significativo”*, il NTV rileva che a pagina 76 e seguenti del documento “Studio di Impatto Ambientale – Stima degli Impatti” (CoD021_FV_BPR_00043), la Società proponente riporta che *“il progetto in esame andrà ad inserirsi in un ambito territoriale in cui sono già in esercizio altri impianti fotovoltaici, localizzati in un intorno di area vasta dalle aree di progetto; il principale impatto cumulativo riguarderà appunto gli aspetti legati alla presenza di altri impianti oltre che l’aspetto puramente paesaggistico.”* e, successivamente, presenta, a pagina 79 dello stesso documento una *“carta intervisibilità cumulata stato di progetto, che illustra l’intervisibilità cumulata dall’area di progetto considerando gli impianti fotovoltaici in esercizio già presenti nell’area vasta (Anche di altri gestori) a cui è stato aggiunto l’impianto in progetto oggetto della presente relazione”* con l’obiettivo di *“rappresentare la situazione di covisibilità futura, successiva all’intervento di realizzazione del parco fotovoltaico Campiglia”*.

Il NTV rileva che:

- lo studio degli impatti cumulativi è incompleto; la proponente avrebbe dovuto prendere in considerazione, per lo studio degli impatti cumulativi, tutti gli impianti FER (di qualsiasi tipologia), comprendendo nello studio sia quelli in esercizio, sia quelli non ancora esistenti ma approvati e sia quelli in corso di approvazione, con procedimenti già avviati da Comune/Regione/Ministero;
- la scelta di utilizzare un buffer di 5km come bacino visivo *“facendo riferimento al DM 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* non è in alcun modo giustificata nello Studio.

Il Proponente, nell’effettuare una valutazione sulla significatività dell’impatto da cumulo, afferma che *“il progetto proposto, valutato cautelativamente assieme ad altri impianti in esercizio, determinerà dei potenziali impatti visivi cumulati, che possono essere considerati non significativi per motivazioni quali: il DTM, modello digitale del terreno utilizzato nell’analisi di intervisibilità, non tiene conto dei possibili ostacoli visivi naturali o antropici, ma rappresenta soltanto l’orografia del territorio; tutti i campi fotovoltaici sono dotati di una fascia mitigativa verde che racchiude i singoli lotti lungo tutto il perimetro di essi; data l’ampiezza dell’area territoriale della valle del Cornia, in cui insiste il progetto in esame, le opere fotovoltaiche si andrebbero ad inserire in un contesto territorialmente ampio, urbanizzato ed in grado di esercitare un potere dispersivo nei confronti delle opere in progetto”*

Il NTV ritiene che l’impatto da cumulo non può essere valutato limitatamente all’elemento della visibilità, ma deve tenere conto anche delle diverse componenti, ambientali, sociali ed economiche, che risentono del suddetto impatto derivante da tutti gli impianti in esercizio e/o già approvati e/o con procedimento già avviato. Lo Studio avrebbe dovuto contenere un sistema di significatività che, tramite ad esempio un’analisi multicriteriale, valutasse l’impatto determinato dall’effetto cumulo sulle diverse componenti ambientali, sociali ed economiche. Lo Studio avrebbe dovuto, ad esempio, affrontare, all’interno dell’analisi multicriteriale, gli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, la perdita di produttività del settore agricolo, la perdita di naturalità, l’impatto sulle diffuse attività turistiche nell’area, l’impatto sulla viabilità secondaria, l’effetto sulla valutazione immobiliare dei terreni, sia per gli immobili residenziali, sia per gli immobili utilizzati per finalità produttive, gli effetti sul valore aziendale delle imprese presenti, comprese quelle familiari, ed in particolare quelle turistico-recettive, gli effetti sull’immagine complessiva del distretto turistico della Val di Cornia e sulla percezione, derivante dall’effetto cumulo, su turisti e residenti; sarebbe stato opportuno che le suddette valutazioni fossero anche accompagnate da un’indagine statistica attraverso interviste ai residenti e ai turisti delle strutture ricettive attribuendo una diversa “pesatura” a seconda della distanza dagli impianti dell’immobile residenziale e turistico.

componente mitigazioni

Il NTV rileva che a pagina 120 del documento “Studio di Impatto Ambientale – Stima degli Impatti” (CoD021_FV_BPR_00043), la Società proponente riporta che *«in relazione al potenziale impatto paesaggistico, il progetto proposto prevede la realizzazione di “schermature” perimetrali ai campi fotovoltaici realizzata con piantumazione di specie arboree e/o arbustive ad alto fusto, che renderanno di fatto l’impianto fotovoltaico non visibile a “potenziali osservatori”, sia che questi si trovino nelle immediate vicinanze dell’area di progetto, sia che questi si trovino a diversi chilometri di distanza».*

La documentazione presentata è carente delle necessarie informazioni in termini di mitigazione visiva; in particolare si evidenzia:

- non sono elencate le specie che si intende piantare, anche al fine di evitare l'introduzione di specie invasive, non autoctone o non adeguate alle caratteristiche ambientali locali, o interventi che producano stress idrici;
- non è assicurato l'utilizzo di specie arboree e arbustive appartenenti a ecotipi locali;
- non è specificata e quindi non assicurata la permeabilità della rete di recinzione in termini di altezza da terra (almeno 20 cm);
- è necessario che venga specificato nel progetto il numero e la precisa tipologia delle piante che si intende mettere a dimora;
- si richiede la definizione dettagliata di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante di schermatura, oltre che un piano di monitoraggio delle stesse, al fine di evitare la presenza di alberi/arbusti secchi e fallanze che pregiudicherebbero la mitigazione dell'impianto. Il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere redatto specificando almeno:
 1. modalità di gestione delle piante infestanti;
 2. modalità e tempi di irrigazione delle specie arboree e arbustive impiantate, nonché i quantitativi di acqua richiesti;
 3. modalità e frequenza di concimazione;
 4. modalità e frequenza della potatura oltre alla definizione delle modalità di gestione dei prodotti della potatura;
 5. modalità e frequenza di monitoraggio utile a verificare lo stato di salute delle piante di schermo.
- al fine di garantire la completa mitigazione dell'impianto sin dalla fase di posizionamento dei pannelli, è necessario che il proponente metta a dimora essenze arboree già inizialmente di altezza rilevante in grado, sin da subito, di ridurre l'impatto o in alternativa l'istallazione dell'impianto deve avvenire successivamente al raggiungimento, da parte delle piante messe a dimora, della specifica altezza in grado di garantire l'effetto mitigazione.

CONCLUSIONI:

Per quanto premesso, stante che il progetto non ricade in area idonea all'istallazione di impianti FER e quindi non è valutabile per mancanza dei presupposti di legge, il NTV esprime parere negativo.

Nel caso l'Autorità competente ritenesse il progetto comunque valutabile, in base alle informazioni fornite ed agli approfondimenti istruttori effettuati, il NTV rileva che:

- i Campi A, C, D, E, F non rientrano nelle casistiche riportate alla lettera c-ter 1) dell'Art 20, c.8, del D.Lgs 199/2021 né in quelle riportate alle altre lettere e non rientrano perciò in aree idonee all'istallazione di impianti FER; per quanto evidenziato, per i Campi A, C, D, E, F il NTV esprime parere negativo;
- solo il Campo B rientra nelle casistiche riportate alla lettera c-ter 1) dell'Art 20, c.8, del D.Lgs 199/2021 ed è perciò ubicato in area idonea all'istallazione di impianti FER;
- per quanto evidenziato, stante che il progetto presenta un margine di incertezza che non permette di escludere un'incidenza negativa rilevante dello stesso, con effetti significativi sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul territorio, il NTV ritiene di dover richiedere, nel caso in cui l'Autorità competente ritenesse il progetto comunque valutabile e solo relativamente ai Campi B e C, integrazioni sui seguenti temi:
 - 1) impatti cumulativi: il documento "Studio di Impatto Ambientale – Stima degli Impatti" (CoD021_FV_BPR_00043), nella parte dedicata agli impatti cumulativi, dovrà essere integrato:
 - andando a ricomprendere tutti gli impianti che si sarebbero dovuti considerare sulla base delle considerazioni sopra espresse nella parte del presente verbale dedicata agli "ASPETTI AMBIENTALI - componente impatti cumulativi";
 - integrando e approfondendo gli impatti cumulativi del progetto sulla base delle indicazioni riportate nel presente verbale nella parte dedicata agli "ASPETTI AMBIENTALI - componente impatti cumulativi";
 - 2) alternative progettuali: è necessario effettuare una valutazione delle alternative strategiche, completa di una comparazione, attraverso un sistema multicriteriale, tra l'area prescelta e altre aree territoriali italiane e toscane e rispetto alla specifica localizzazione dei pannelli nell'area individuata;
 - 3) bilancio di CO₂: lo Studio deve approfondire le argomentazioni relative al bilancio di CO₂ dell'impianto e alle motivazioni per cui si rileva la dichiarata riduzione dell'anidride carbonica, valutando in maniera appropriata tutte le variabili che entrano in gioco, quali, tra l'altro:
 - le emissioni significative, soprattutto nelle fasi di cantiere e di dismissione, ma anche in fase di esercizio, in caso di manutenzioni più o meno importanti, anche semplicemente dovute all'incremento del traffico

veicolare sia nelle zone direttamente interessate dall'intervento, sia lungo i tragitti da e per i vari depositi che deve essere adeguatamente quantificato e valutato;

- la mancata valutazione della CO₂ emessa durante le fasi di cantiere, esercizio, manutenzione e dismissione (ossia quella ad esempio prodotta dai mezzi utilizzati nell'area di cantiere, ma anche quella dei mezzi di trasporto, opportunamente calcolata, in questo caso, dalla partenza al ritorno al deposito originario);

- la mancata valutazione dell'impatto derivante dalla cessazione dell'esistente attività agricola;

4) mitigazioni: il documento "Studio di Impatto Ambientale – Stima degli Impatti" (CoD021_FV_BPR_00043), nella parte dedicata alle mitigazioni, dovrà essere integrato sulla base delle indicazioni riportate nel presente verbale nella parte dedicata agli "ASPETTI AMBIENTALI - componente mitigazioni".

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:15

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali

Michela Carletti

Roberto Bertani



CITTÀ DI
PIOMBINO
Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO

Spett.le Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas
PEC: VA@pec.mite.gov.it

e p.c. Settore Lavori Pubblici
Settore Programmazione Territoriale ed Economica
- SEDE -

Azienda USL Toscana Nord Ovest
c.a. dott. Roberto Bertani
PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Società Parchi della Val di Cornia
c.a. dott. Simona Santinelli
PEC: parchivaldicornia@pcert.postecert.it

Oggetto: [ID: 11305] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000028 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza di picco pari a 67 MWp e 63,5 MW in immissione nel comune di Campiglia Marittima (LI) ed opere connesse alla RTN nel Comune di Suvereto (LI). Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l. Trasmissione Verbale NTV

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si trasmette in allegato il verbale del NTV relativo alla seduta del 18/06/2024, convocata a seguito della pubblicazione della documentazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Luca Favali

